ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA, DI DATTILOGRAFIA ED AUSILIARIA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 41

Inquadramento del personale comandato da altre Amministrazioni

Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualita' di comandato, puo' essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari dell'Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza. Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 31 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 5 aprile 1964, n. 284
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-di-concetto-esecutiva-di-dattilografia-ed/art-41-inquadramento-del-personale-comandato-da-altre-amministrazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it